

Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
GIANLUIGI MORLINI

Sentenza n. 37/2025
Depositata il 04/03/2025
Il Segretario
ROSANNA SPARAPANO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO ROBERTO, Giudice

in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 202/2024 depositato il 28/08/2024

proposto da

Giovanni Domenico Giarratano - GRRGNN63P27C351D

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag.entrare - Riscossione - Piacenza

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag.entrare - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520249002481440000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520249002481440000 ADDIZIONALE COM 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520249002481440000 ADDIZIONALE REG 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2025 depositato il 03/03/2025

FATTO

Promuovendo la presente procedura, evoca in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando una intimazione di pagamento relativa ad una precedente cartella ed affidandosi a tre motivi.

In particolare, da una prima angolazione censura l'intimazione per un vizio suo proprio, derivante dalla nullità dell'atto in quanto emesso da Agente della Riscossione territorialmente incompetente, avendo agito l'Ufficio di Piacenza a fronte di un domicilio fiscale del contribuente pacificamente in provincia di Pavia; da una seconda angolazione, deduce l'invalidità derivata dell'atto impugnato per la pretesa omessa notifica dell'atto prodromico, integrato dalla cartella posta alla base dell'intimazione; infine e da una terza angolazione, eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria.

Costituendosi in giudizio, resiste Agenzia delle Entrate, in rito eccependo "*l'inammissibilità del ricorso per litispendenza*" e l'improcedibilità per "*istanza di adesione alla definizione agevolata*", mentre nel merito l'infondatezza della domanda.

Parte ricorrente ha depositato memoria *ex* articolo 32 D.Lgs. n. 546/11992, ed alla prima udienza, tenutasi in camera di consiglio, la causa è stata decisa con la lettura del dispositivo che segue.

DIRITTO

a) Non possono essere accolte le eccezioni di rito formulate da parte convenuta.

In particolare, con riferimento alla pretesa "*inammissibilità del ricorso per litispendenza*", in ragione dell'avvenuta impugnazione avanti alla Corte di Giustizia di Pavia della cartella posta alla base dell'intimazione di pagamento qui impugnata, deve replicarsi che non vi è litispendenza tra i due giudizi, posto che davanti alla CGT di Pavia è impugnata la cartella, mentre davanti a questa CGT è impugnato il successivo e diverso atto integrato dall'intimazione di pagamento; ed il vizio proprio

dell'intimazione qui dedotto, *id est* la sua adozione da parte di Agente della Riscossione incompetente, in nessun modo è oggetto del giudizio davanti alla CGT di Pavia.

Consegue che, diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio, non si pone alcun profilo di violazione del principio di *ne bis in idem*: ben è infatti possibile che debba annullarsi l'intimazione di pagamento per un vizio suo proprio quale l'incompetenza, ciò che è oggetto del presente giudizio, anche laddove l'atto presupposto della cartella fosse ritenuto valido, ciò che è oggetto del giudizio innanzi alla CGT di Pavia.

Con riferimento poi alla pretesa "*improcedibilità del ricorso per intervenuta istanza di adesione alla definizione agevolata*", cd. rottamazione *quater*, relativamente alla cartella oggetto della intimazione qui impugnata, si osserva che è stato l'Ufficio, dopo la notifica della cartella e l'istanza di rottamazione, a notificare anche la successiva intimazione di pagamento; ed in tutta evidenza nessuna norma di legge prevede la improcedibilità delle impugnazioni relative ad atti emanati dall'Ufficio dopo la proposizione di una istanza di adesione alla definizione agevolata.

b) Venendo al merito, il primo motivo di ricorso attiene alla nullità dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto emessa da Agente della Riscossione territorialmente incompetente, avendo agito l'Ufficio di Piacenza a fronte di un domicilio fiscale del contribuente in provincia di Pavia.

Il motivo è fondato.

Sul punto, va evidenziato come non sia revocabile in dubbio che domicilio fiscale e residenza anagrafica del contribuente siano presso (PV), ciò che risulta dagli atti; è noto allo stesso Ufficio, che infatti ha notificato tutti gli atti pregressi a tale indirizzo; è processualmente non contestato *ex art. 115 c.p.c.* dalla stessa parte convenuta, che non ha negato la circostanza fattuale chiaramente ed inequivocabilmente dedotta da parte attrice nel proprio ricorso introduttivo.

L'Agenzia Riscossione, come detto, non revoca in dubbio il fatto che il domicilio fiscale del ricorrente sia presso la provincia di Pavia, ma si limita a contestare che ciò comporti l'invalidità dell'atto emesso

da un diverso ufficio provinciale del concessionario; e motiva tale conclusione opinando che, a seguito della riforma del sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo operata dal D.L. n. 203/2006 in vigore dal 1/1/2006, l'ente di Riscossione sarebbe un unico soggetto nazionale con articolazioni periferiche, e quindi non si porrebbe un problema di competenza.

L'Ufficio sembra però ignorare che detta tesi è stata sempre disattesa dalla Suprema Corte, che ha chiarito come, anche dopo la citata riforma, sia illegittimo per carenza di competenza territoriale il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, poiché il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale di pertinenza (Cass. n. 5358/2006, Cass. n. 11170/2013, Cass. n. 20669/2014, Cass. n. 8049/2017, Cass. n. 19577/2017, Cass. n. 10701/2018).

E tale *dictum* mai è stato revocato un dubbio, atteso che anche più recentemente è stata *“ribadita l'illegittimità per carenza di competenza territoriale del provvedimento emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione resta previsto, da un lato, che ai sensi dell'art. 31 comma 2 DPR. n. 600/1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente; e dall'altro lato che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”* (Cass. n. 33862/2022 e Cass. n. 4400/2023).

Da tale insegnamento, ritenuto persuasivo dal Collegio e con il quale la convenuta neppure si confronta (arrivando addirittura a chiedere la condanna della ricorrente ex articolo 96 comma 3 c.p.c., allorquando la temerarietà, in ragione di quanto argomentato e della non conoscenza dei sopra citati recenti arresti di legittimità, connota piuttosto la tesi dell'Ufficio), non vi è motivo di discostarsi.

c) Alla stregua di tutto quanto sopra ed essendo fondato il primo motivo di impugnazione, il ricorso va accolto, con annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento ed assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione proposti dal contribuente.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio convenuto ed a favore del vittorioso contribuente ricorrente, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa e con distrazione a favore dell'avvocato difensore dichiarato antistatario *ex* articolo 93 c.p.c.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II

- in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. emessa nei confronti del ricorrente il 03/05/2024;
- condanna Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere a Giovanni Domenico Giarratano le spese di lite del giudizio, che liquida in € 2.100 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione a favore dell'avvocato

Piacenza, 3/3/2025

Il Presidente rel. est.

Gianluigi Morlini